

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Napoli dalla Liguria Assicurazione S.p.A. c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 713/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazizzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 713/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Napoli dalla Liguria Assicurazione S.p.A. c/ Provincia di Benevento ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Anello Cimillo)
IL VICE PRESIDENTE
(Don. Claudio Uccelletti)

N. 722 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 14 OTT. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Don. Claudio UCCELLETTI)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 14 OTT. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

Copia per

2 SETTORE <u>AAU-ORG-PERSONALE</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

Conf. Capigruppo

Rep. n.
23620

Avv. ALBERTO PANELLI
Tel. 081 521434 - 5311182
P. VIA TOLEDO, 156 - 80132 NAPOLI

COPIA

JKGFE

TRIBUNALE DI NAPOLI

Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

per la Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. (P.IVA. e C.F.: 01955540263), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in 20090 Segrate (MI), Via Milano n. 2, informata ai sensi dell'art. 4 III^a comma del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, elettivamente domiciliata in 80132 Napoli, Via Toledo n. 156, presso lo studio dell'Avv. Alberto Panelli (C.F.: PNLLRT70L27F839Q) che la rappresenta in forza di dichiarazione di nomina in calce al presente atto e difesa dall'Avv. Carlino Scofone (C.F.: SCFCRL53E01H183R) per procura generale n. 9493 Rep. del 22/1/1985 a rogito Notaio Alfredo Coppola Botazzi di Bergamo

90fuz

contro

PROVINCIA DI BENEVENTO

avverso e per l'annullamento

- del decreto ingiuntivo n. 4751/2010 emesso dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, Dott. Mazzocca, per l'importo di € 23.856,95 oltre spese della procedura monitoria

§§§

La Liguria Assicurazioni S.p.A. ha emesso la polizza fideiussoria n. 02G55003191 nell'interesse della ditta Cerro Antonio ed in favore della Provincia di Benevento.

La polizza si riferisce al contributo erogato alla ditta garantita per la realizzazione del progetto concessionato con provvedimento n. 36/2004 e concerne "il debito relativo alla restituzione di tutte le somme erogate dall'Amministrazione a titolo di conto in caso di mancata o parziale realizzazione del progetto finanziato e/o del mancato rispetto delle condizioni previste nel decreto provinciale di concessione del contributo" (cfr. la parte finale delle premesse di polizza dattiloscritte).

La polizza è prestata (art. 4 delle condizioni dattiloscritte) con efficacia fino alla data del 3/01/2005 (corrispondente al termine ultimo

previsto dal decreto di concessione per la realizzazione del progetto finanziato, maggiorato di 90 giorni).

Con nota del 28/11/2006 prot. n. 0012116 (doc. 11 della Provincia), la Provincia di Benevento ha chiesto alla Liguria Assicurazioni di provvedere al pagamento di € 26.716,52 quale importo determinato con provvedimento dirigenziale n. 3017/07 del 17/11/2005 notificato alla ditta Cerro Antonio.

La Liguria Assicurazioni ha prontamente riscontrato la richiesta dell'Ente garantito, precisando che la garanzia si era estinta sin dal 3/01/2005 (cfr. raccomandata del 8/02/2007 da Liguria Assicurazioni a Provincia di Benevento).

Con nota del 22/02/2007, la Provincia di Benevento ha reiterato la richiesta di escussione che è stata riscontrata dal legale della Liguria Assicurazioni con la nota raccomandata del 21/06/2007, con cui è stato ribadito che la garanzia fideiussoria ha cessato la propria efficacia sin dal 3/01/2005, per modo che l'escussione deve intendersi tardiva e priva di effetto.

Dopo tre anni di silenzio, la Provincia di Benevento ha notificato il decreto ingiuntivo per cui è causa.

In diritto

1) Polizza a scadenza fissa – Inesigibilità dopo la scadenza

La polizza contiene, dopo le clausole a stampa, le condizioni normative dattiloscritte alle pagine 3 - 4 e 5.

All'art. 4 delle condizioni dattiloscritte si specifica che *"la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino alla data del 3/01/2005 (termine ultimo previsto dal decreto di concessione per la realizzazione del progetto, maggiorato di 90 giorni). Decorso il termine di cui sopra, la garanzia non avrà più efficacia"*.

La dizione negoziale è chiara: la polizza ha durata per tutto il periodo di realizzazione del progetto (quale indicato dalle parti all'atto dell'emissione della garanzia), maggiorato di 90 giorni, dopodiché la garanzia si estingue definitivamente.

Resta da chiedersi - e da chiarire - il significato della escussione di una fideiussione a distanza di oltre un anno (l'escussione è stata formalizzata con la lettera del 28/11/2006 della Provincia di Benevento) dalla definitiva perdita di efficacia della garanzia e soprattutto quale valenza giuridica essa possa avere.

La clausola negoziale fa riferimento alla "efficacia" della garanzia.

I termini hanno una loro consistenza giuridica precisa, anche perché utilizzati tra operatori del settore e quindi tra soggetti dotati di particolare conoscenza dei fenomeni giuridici e dei contratti stipulati.

La nozione di "efficacia" è certamente scolastica, ed è intesa come idoneità del negozio a produrre gli effetti, ciò che può essere condizionato dalla persistenza di un elemento accidentale quale il termine o la condizione.

E proprio qui viene in evidenza il "termine finale" quale momento di cessazione convenzionale degli effetti del negozio.

Il termine impone al creditore garantito un onere di escussione del fideiussore anticipato rispetto alla scadenza, ad evitare che la garanzia si estingua per decorrenza del termine finale.

Tutto qui e, diremo, tutto semplice in coerenza ad una altrettanto semplice manifestazione di volontà delle parti.

Nella specie, l'escussione è stata formalizzata solo in data 28/11/2006, quando ormai la garanzia aveva perduto ogni efficacia.

2) Natura dell'eccezione sollevata dal garante

Si fa notare che la sovraestesa eccezione di scadenza della garanzia è una eccezione cd. letterale e cioè tratta dallo stesso rapporto di garanzia, e questo genere di eccezioni sono sempre consentite al garante, indipendentemente dalla natura del suo obbligo, accessorio o autonomo.

L'eccezione cd. letterale può pacificamente essere sollevata anche nel contratto connotato dal maggior grado di autonomia (si veda ad esempio, Pret. Milano 3/5/1982 in *BBTC* 1983, II, 110 ed altre conformi).

Questo genere di eccezioni risponde all'obbligo del garante di controllare la conformità della richiesta di pagamento al testo della garanzia (cfr. MACCARONE, *Le garanzie bancarie e il contratto autonomo di garanzia: rapporti tra garanzia bancaria e contratto di base in Commercio internazionale e nuove forme di garanzia*, Milano, 1988, 15; BONELLI, *Escussione abusiva delle garanzie bancarie a prima domanda in Diritto del commercio internazionale*, 1987, 127).

3) **In ogni caso, la rivalsa verso il contraente di polizza, Sig. Cerro Antonio**

Va da sé che, in caso di (non creduta) reiezione della presente opposizione, il contraente di polizza, Sig. Cerro Antonio, sarà tenuto a rimborsare alla Liguria Assicurazioni a semplice richiesta quanto dalla stessa pagato al beneficiario in forza della polizza, rinunciando ad ogni e qualsiasi eccezione.

E' dunque evidente il diritto della Liguria Assicurazioni ad essere tenuta indenne e rimborsata dalla ditta contraente di polizza, Sig. Cerro Antonio, per tutte le somme che la stessa dovesse eventualmente versare alla Provincia di Benevento in dipendenza della garanzia prestata.

Si richiamano qui le norme di cui agli artt. 1203 e 1949 C.C. concernenti la surroga legale spettante al fideiussore e l'azione di regresso.

4) **Conclusioni**

Per l'effetto la Liguria Assicurazioni S.p.A., come sopra rappresentata e difesa

c i t a

- la Provincia di Benevento (P.I.: 92002770623), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Catalano ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Luigi D'Arienzo in 80100 Napoli, Via S. Arcangelo a Baiano n. 19;
- il Sig. Antonio Cerro (C.F.: CRR NTN 66C01 H764F), residente in 82028 S. Bartolomeo in Galdo (BN), Contrada Catola n. 1

a comparire davanti al Tribunale di Napoli, Sezione e G.I. designandi, per l'udienza che sarà tenuta, nei locali di solite sedute, il giorno **8 febbraio**

2011 ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., ovvero nel termine di 20 giorni prima dell'udienza effettiva fissata dal G.I. ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., ed a comparire nell'udienza indicata davanti al Giudice designato, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto, si procederà in legittima contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

c o n c l u s i o n i

Si chiede che il Tribunale Ill.mo,

- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;

in via principale:

- previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e comunque revoca del decreto ingiuntivo opposto, accerti e dichiari che nulla è dovuto dalla Liguria Assicurazioni in dipendenza della garanzia di cui alla polizza n. 02G55003191, per essersi la medesima polizza estinta per integrale decorso del termine di efficacia;
- respinga comunque le domande formulate dalla Provincia di Benevento nei confronti della Liguria Assicurazioni;

in denegata ipotesi di reiezione della presente opposizione e con riserva di gravame:

- dichiarare tenuto e condanni il Sig. Antonio Cerro a tenere indenne ed a rimborsare alla Liguria Assicurazioni tutte le somme che la stessa fosse tenuta a versare in favore della Provincia di Benevento, gravate di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal pagamento al soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, gravati di I.V.A. e C.N.P.A.P..

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è pari a € 23.856,95.

Si produce:

- decreto ingiuntivo opposto;
- polizza fideiussoria;

- nota 28/11/2006 della Provincia di Benevento;
- nota 8/02/2007 della Liguria Assicurazioni;
- nota 22/02/2007 della Provincia di Benevento;
- nota 21/06/2007 del legale di Liguria Assicurazioni;
- procura generale alle liti.

Genova - Napoli, li 08.09.2010

Avv. Alberto Panelli

Avv. Carlino Scofone

DICHIARAZIONE DI NOMINA

Il sottoscritto Avv. Carlino Scofone, in forza di procura generale alle liti n. 9493 Rep. del 22/1/1985 a rogito Notaio Alfredo Coppola Botazzi di Bergamo, conferisce all'Avv. Alberto Panelli il potere di rappresentare la Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado e nelle successive azioni esecutive, eleggendo domicilio presso il suo studio in 80132 Napoli, Via Toledo, 156, e conferendo allo stesso ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi, transigere, ricevere pagamenti, nominare domiciliatari, nonché la facoltà di comparire in sostituzione della mandante nelle ipotesi di comparizione personale prevista dall'art. 185 c.p.c..

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Napoli, ho notificato ad ogni fine ed effetto di legge copia del suesteso atto:

- quanto alla Provincia di Benevento (P.I.: 92002770623), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Catalano ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Luigi D'Arienzo in 80100 Napoli, Via S. Arcangelo a Baiano n. 19 ed ivi a

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
ROSALBA

J.N.E.P. Corte di Appello
Relata di Notificazione
Io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario richiesto come in atti, ho notificato l'antescritto atto al destinatario indicato nel designato domicilio mediante consegna di copia a mano.
delle fe Bruno Amelino
Posti qualificatosi, che
si incarica della ricezione
Napoli 13/09/10

- quanto al Sig. Antonio Cerro (C.F.: CRR NTN 66C01 H764F), residente in 82028 S. Bartolomeo in Galdo (BN), Contrada Catola n. 1 ed ivi a

CAPOLANAPOLI
DAREA 4
00019